

Studio Legale
Avv. Francesco Brillante
Via Sant'Agostino n. 11 - 91100 TRAPANI
Tel. 340/9441585 – Fax 0923/030537
PEC francesco.brillante@avvocatitrapani.legalmail.it

TRIBUNALE DI TRAPANI
Volontaria Giurisdizione

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 14-TER E SS DELLA
LEGGE N. 3 DEL 2012 E SUCC. MOD.

La sig.ra **Rosa Lucia Riccobene** nata a **Trapani il 13/12/1969 in Trapani, dei Glicini 14, codice fiscale RCCRLC69T53L331F** elettivamente domiciliata in Trapani nella Via Sant'Agostino n. 11, presso lo studio dell' Avv. Brillante Francesco (BRL FNC 82T22 D423H), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata al presente atto. L'Avvocato Francesco Brillante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 c. 3 e 134 c.3 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi al numero di fax 0923\030537 o alla casella e.mail\pec francesco.brillante@avvocatitrapani.legalmail.it

Premesso che

-in data 25.09.2017, la signora Riccobene Rosa Lucia ha depositato presso il Tribunale di Trapani ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi e nomina di un O.C.C. iscritto al R.G. Vol Giur. N. 1026/2017;

-che il Tribunale adito ha provveduto emanando specifico decreto di ammissione alla procedura di composizione della crisi ed ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento l'ODCEC di Trapani, che a sua volta ha delegato l'Avv. Antonella Venza;

-che a seguito dell'incontri intercorsi presso lo studio dell'avv. Venza è emerso che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dalla L. 3/2012 è la liquidazione del patrimonio della ricorrente.

STANTE CHE

La ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. del RD 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. ,



Non ha fatto ricorso nei precedenti quinquennio precedente ad altre procedure di sovraindebitamento;

Il nucleo familiare è composto dalla stessa ricorrente, dal marito Salvatore Catania, Giacomo Catania.

Tutto ciò premesso la signora Riccobene Rosa Lucia, *ut supra* rappresentata, assistita e difesa deposita la presente proposta di

liquidazione del patrimonio

Come già evidenziato in premessa, la signora Riccobene ha depositato in data ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Già in quella sede, la ricorrente ha indicato le voci componenti la propria esposizione debitoria che, allo stato, ammonta a quanto appresso elencato:

Debiti personali:

-Consel, ceduto a Banca IFIS: € 4.823,34 (di cui € 353,27 quali interessi), per prestito personale per liquidità del 22.08.2013, che prevedeva il pagamento di n. 30 rate mensili da € 196,70. Regolarmente pagato sino al marzo 2014;

-Findomestic, ceduto a Banca IFIS: € 4.098,63 (di cui € 716,92 quali interessi), esposizione dovuta ad utilizzo di una carta di credito rateale, Revolution;

-Monte dei Paschi di Siena, ceduto a KRUK Italia Srl: € 10.043,84 (di cui €1.424,85 quali interessi), dovuto ad un prestito personale di € 12.000,00 richiesto per liquidità in data 17.07.2012, che prevedeva il pagamento di n. 48 rate mensili da € 320,00. Tale posizione è in sofferenza da maggio 2014;

-Banca Popolare di Vicenza: € 2.777,84 a motivo di un finanziamento di €6.250,00 del 14.01.2014 per acquisto azioni. Il rientro era stato previsto con n.60 rate mensili da € 106,00 e risulta in sofferenza da novembre 2015;

-Compass: € 5.192,43, esposizione dovuta utilizzo di una carta di credito rateale, in sofferenza dal 2014;

-Unicredit, ceduto a MBCREDIT Solution: € 8.646,05, per sofferenza sul conto corrente personale cointestato con il marito sig. Salvatore Catania;

-Monte dei Paschi di Siena: € 4.460,40, per sofferenza sul conto corrente personale. La sofferenza risale al Luglio 2014, sino a tale data il conto era regolarmente movimentato ed entrate/uscite erano quasi equivalenti;

-Comune di Trapani: € 469,00, per TARI 2018;

-Riscossione Sicilia: € 1.416,91; tale cifra tale origine dalle seguenti specifiche:

-€ 324,60 somma dovuta per Cartelle n. 29920150008409673 e Cartella n. 29920160015250012 per mancato pagamento abbonamento tv anni 2014 e 2015



-€ 524,99 somma dovuta per Cartelle n. 29920150020535964, n. 29920160000866043, n. 29920160030803753 e n. 29920170011725590 per mancato pagamento tassa automobilistica anni 2010, 2011, 2012 e 2013

-€ 567,32 Somma dovuta per Cartella n. 29920170002163372 per contravvenzione codice strada

-Telecom: € 624,32;

-Sky: € 201,25;

Totale debiti personali: € 42.754,01

Debiti derivanti da fideiussioni:

-Unipol: € 30.000, Fideiussione prestata a Catania Mario sino alla concorrenza di € 30.000, sottoscritta in data 23.06.2011, attivata a mezzo il D.I. n.241/2016 emesso dal Tribunale di Trapani in data 08.04.2016. Il creditore è intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trapani e portante RG 192/2015, G.E. dott. G. Campisi;

-Finefti: € 11.270,55, per avallo cambiali per la Catania Group in data 04.03.2014, attivata dal creditore che ha trascritto pignoramento immobiliare dell'11.12.2015, rep. N.2019 del Tribunale di Trapani, trascritto in Trapani il 30.12.2015 ai nn. 17731/24013. Il creditore è procedente nella citata procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trapani, RGE n. 192/2015, G.E. dott. G. Campisi.

-Unicredit: € 53.317,97, fideiussione prestata a Catania Group di Catania Salvatore, sino alla concorrenza di € 83.000,00.

-Riscossione Sicilia: € 33.342,49; Somma dovuta per Cartella n. 29920160024469342 per revoca contributo erogato da Medio Credito

Totale debiti da garanzie prestate: € 127.931,01

DEBITI COMPLESSIVI: € 170.685,02

Il presente atto si compone di tre sezioni: nella prima verrà indicato il patrimonio della signora Riccobene e che la stessa intende liquidare nella procedura azionata, nella seconda verrà proposto un elenco (graduato) dei creditori e nella terza parte verranno richiamati i principi che si ritiene applicabili all'interno della presente procedura.

PARTE PRIMA – IL PATRIMONIO DELLA SIGNORA RICCOBENE

La signora Riccobene intende definire le proprie posizioni debitorie in essere a mezzo di liquidazione del proprio patrimonio.

La sig.ra Riccobene è piena proprietaria dell'immobile pervenuto alla stessa in forza della vendita in data 27 dicembre 2001 a rogito dott. Giacomo Cavasino, Notaio in Trapani, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trapani e Marsala,



Repertorio n.36660, Raccolta n.6747, Registrato il 10 gennaio 2002 al n.140 Serie 1V e, precisamente: “fabbricato terrano di antica costruzione, con annesso e pertinente spazio di terreno libero adibito a giardino, il tutto sito in Valderice, nella frazione Crocevie, via Nucleo Baglio Maltese.

Il fabbricato in oggetto è composto di tre vani e w.c. L'intero immobile, fabbricato e annesso pertinente (terreno, occupa la superficie di metri quadrati quattrocentoquaranta circa e confina nell'insieme: a nord con proprietà di Floreno Francesco, ad est con proprietà degli eredi di Magaddino Giuseppe, a sud con via poderale intermedia a terre di Magaddino Vita e a ovest con proprietà di Magaddino Vito e Fontana Francesco.

L'immobile in oggetto, fabbricato e annesso terreno libero, risulta riportato in catasto come segue: quanto al fabbricato, nel Catasto Fabbricati di Valderice al foglio 43, particella 84 sub 3, via Maltese — Contrada Crocevia, p.T., Cat. A/4, CL6, vani 4, RC. £. 268.000; e quanto all'annesso pertinente terreno libero, nel Catasto Terreni di Valderice al foglio 43, particella 309. are 3.50, seminativo arborato, CI.2. RD. £ 3.850 RA. £. 2.275.

Tale immobile è oggetto procedimento esecutivo avviato presso il Tribunale di Trapani, R.G. Es. Imm. N.192/15, dalla società Moka Efti;

Si produce sul punto Relazione di Stima immobiliare redatta dal CTU incaricato in procedura.

Il perito incaricato di produrre una la stima dell'immobile de quo ha indicato in complessivi € 95.000 circa il suo valore di mercato.

Attraverso questa procedura intenderebbe sottoporre a liquidazione detto immobile, con ciò stabilendo la corretta ripartizione della somma che verrà ricavata a seguito della liquidazione del patrimonio così come disciplinata dalla L. 3/2012.

PARTE SECONDA – GRADUAZIONE DEI CREDITORI

Si può già ipotizzare una preliminare graduazione dei creditori rispetto a grado di privilegio relativo ai propri crediti.

Con particolare riferimento con i debiti dell'erario, emerge come la Legge 3 del 2012 preveda, analogamente a quanto previsto dalle procedure concorsuali contenute nella Legge Fallimentare, la necessaria corresponsione integrale dei crediti di natura strettamente tributaria.

Inoltre, si deve preliminarmente indicare che i compensi spettanti all'O.C.C. pari ad euro 3.698,80 oltre accessori di legge, per l'attività svolta in favore della signora Riccobene e del liquidatore che verrà nominato rientreranno pacificamente tra i crediti prededucibili in sede di ripartizione delle somme raccolte a mezzo della richiesta liquidazione.



Per quanto concerne l'analisi dei debiti riferibili alla signora Riccobene non ci si può che riportare a quanto sopra esposto.

PARTE TERZA – PRINCIPI APPLICABILI

1. Sull'esdebitazione

In ossequio a quanto disposto dall'art. 14 terdecies della L. 3/2012 pare applicabile, al termine del processo liquidatorio, l'esdebitazione per i debiti che residuano in capo al ricorrente.

La disciplina ricalca quella dell'esdebitazione fallimentare: ricorso del debitore interessato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, decreto del Giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità, che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.

2. Sulla sospensione delle procedure esecutive in essere

Richiamando il dettato della L. 3/2012 non pare esservi dubbio alcuno sulla sospensione *ex lege* delle procedure esecutive in corso e relative ai debiti oggetto del presente piano.

Nel caso di specie trattasi della procedura esecutiva immobiliare n. 192/2015 R.G. Es. **Imm. del Tribunale di Trapani con vendita fissata per il 19.01.2019, dunque tale proceduta deve necessariamente essere sospesa senza ritardo per evitare che quanto al presente ricorso venga reso vano.**

In occasione dell'emissione del decreto con cui il Giudice fisserà l'udienza di discussione della proposta di piano di composizione della crisi, lo stesso deve disporre, per i creditori anteriori e fino alla definitiva omologa dell'accordo, che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, disporsi sequestri conservativi e acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Chiaramente tale sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Sull'assenza di voto dei creditori

Com'è noto la Legge 3 del 2012 propone tre alternative al soggetto sovraindebitato: il piano del consumatore, l'accordo di ristrutturazione del debito e la liquidazione del patrimonio.

Orbene, stando a quanto offerto finora il percorso scelto dalla signora Riccobene Rosa Lucia è proprio quest'ultimo, ovvero la liquidazione del suo complessivo patrimonio al fine di distribuire il ricavato della vendita ai creditori personali.

In questa particolare tipologia di composizione della crisi da sovraindebitamento, non viene previsto il voto dei creditori ai fini dell'accoglimento del piano, sicché gli stessi ne subiscono passivamente la conseguenza.



Spetterà, pertanto, solo al Giudice adito approvare o meno la proposta formulata dal ricorrente.

*

Tutto ciò premesso, la signora Riccobene Rosa Lucia, *ut supra* rappresentata assistita e difesa, dall'avv. Francesco Brillante, chiede l'accoglimento delle seguenti

c o n c l u s i o n i :

in via preliminare:

disporsi la sospensione della procedura esecutiva **immobiliare n. 192/2015 R.G. Es. Imm. del Tribunale di Trapani con vendita fissata per il 19.01.2019;**

e nel contempo disporre che non possano essere iniziate azioni cautelari o esecutive ne acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione;

in via principale:

accogliere la presente istanza;

per le ragioni esposte nella relazione redatta da gestore della Crisi nominato;

dichiarare aperta per la durata di quattro anni la liquidazione del patrimonio della sig.ra Riccobene, consistente nel bene immobile in narrativa descritto, nonché altre quote di eventuali futuri crediti percepiti o percendi nel quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, scorporando quanto necessario al sostentamento;

Si producono in copia i seguenti documenti con espressa riserva di ulteriore produzione documentale nei concedendi termini:

- a. Avviso di vendita esecuzione immobiliare;
- b. Certificazione Centrale rischi;
- c. Certificazione Crif;
- d. Relazione di stima immobile;
- e. Certificazione ipocatastale immobile;
- f. Visura ACI negativa;
- g. Relazione del Gestore della Crisi e relativi allegati;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che l'istante è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dell'erario con delibera del C.O.A. di Trapani n. 673/2017 del 19/09/2017.

Con osservanza,

Trapani lì 15/01/2019

Avv. Francesco Brillante





TRIBUNALE DI TRAPANI

Il Giudice Designato, dott. Gaetano Sole,

letto il ricorso per composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* L. n. 3/2012 depositato nell'interesse di RICCOBENE ROSA LUCIA nata a Trapani il 13.12.69 (V.G. n. 1026-17), nell'ambito del quale veniva nominato l'OCC ODEC di Trapani quale organismo di composizione della crisi;

vista la relazione particolareggiata *ex* art. 14 ter, predisposta dal professionista nominato dal predetto organismo, avv. Antonella Venza;

vista la documentazione depositata;

visti gli art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012;

ritenuta l'ammissibilità del piano di liquidazione proposto dal professionista nominato, sulla scorta di quanto attestato e documentato dal predetto professionista;

rilevato, infatti, che sulla scorta della relazione è stato possibile descrivere dettagliatamente la situazione economica, patrimoniale e personale della debitrice;

rilevato che la procedura liquidatoria prevede la vendita dell'unico bene di proprietà della debitrice, già soggetto ad esecuzione immobiliare nell'ambito della procedura esecutiva n. 192 RGEs., (Piena proprietà di un immobile sito in Valderice, contrada Crocevie, via Nucleo Baglio Maltese, riportato al catasto dei fabbricati di Valderice al foglio 43, p.lla 84, sub. 3, cat. A/4, cl. 6, vani 4, R.C. € 138,41, nonchè annesso e pertinente spazio di terreno libero adibito a giardino, nel catasto Terreni di Valderice al foglio 43, p.lla 309, seminativo arborato, cl. 2, are 3.50, R. Dominicale € 1,99 e R. Agrario € 1,17);



rilevato che le condizioni di indigenza della debitrice, la quale non svolge alcuna attività lavorativa, percependo soltanto un'indennità di disoccupazione dall'INPS, impediscono di destinare ulteriori risorse al soddisfacimento dei propri creditori;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter cit., e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione, e nomina liquidatore l'avv. Valeria Maria Raineri;

dispone

- che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, in relazione al bene immobile suindicato, presso la conservatoria dei registri immobiliari di Trapani, ponendone il costo a carico del ricorrente;
- la pubblicazione della domanda e del decreto presso la Camera di Commercio di Trapani nonché sul sito internet del Tribunale di Trapani;
- la comunicazione a cura della ricorrente del ricorso e di questo decreto ai creditori indicati nel ricorso entro il termine di trenta giorni;

Si comunichi.

Trapani, 17.1.2019

II GIUDICE

Gaetano Sole

